STUDIO ADRIANI
Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE N. 65/2026 DEL 19 NOVEMBRE 2026

OGGETTO

INPS – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2026 E GESTIONE SEPARATA INPS

RIFERIMENTI NORMATIVI
L. 8.8.1995 n. 335 – L.22.5.2017 n. 81; Art. 1, comma 398, Legge n. 178/2020 e ss.mm.ii.; Circolare INPS 3.2.2026, n. 8 Circolare INPS 9.2.2026, n. 14; Circolare INPS 27.5.2026, n. 62; Istruzioni mod. REDDITI PF 2026

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE	*CODICE CLASSICAFICAZIONE*
Previdenza INPS CONTRIBUTI IVS	60 010

COLLEGAMENTI
CIRCOLARE N. 45/2021 - INPS - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2021 E GESTIONE SEPARATA INPS
CIRCOLARE N. 50/2025 - INPS - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2025 E GESTIONE SEPARATA INPS

REFERENTE STUDIO
dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING
Le aliquote INPS della gestione della separata sono le percentuali stabilite dalla legge, e comunicate annualmente dall'INPS, che determinano la spesa per i contributi obbligatori previdenziali che i professionisti senza cassa, i collaboratori coordinati e continuativi, i venditori porta a porta, i lavoratori autonomi occasionali, i giovani studiosi con incarichi di ricerca, amministratori di srl ecc. devono pagare per essere iscritti alla Gestione Separata INPS.

Con la Circolare 3.2.2026, n. 8 l'INPS ha:

- reso noto le aliquote applicabili per il 2026 da parte degli iscritti alla Gestione separata INPS;
- confermato il massimale di reddito contributivo annuo e il minimale di reddito annuo per l'accredito contributivo.

Fatta eccezione per l'aumento degli importi relativi a minimale e massimale, la contribuzione alla Gestione separata per il 2026 non presenta modifiche rispetto a quella prevista per il 2025.

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS e al conseguente obbligo contributivo i seguenti soggetti:

1. *Collaboratori coordinati e continuativi*: il D.Lgs. n. 81/2015 ha disposto dal 25.6.2015 l'abrogazione del c.d. "lavoro a progetto".
2. *Venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali:* L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste soltanto a decorrere dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno (1.1 – 31.12), in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di rapporti, superano il limite di € 5.000 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta).
3. *Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro:* L'obbligo riguarda i contratti ancora in essere dopo il citato D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando che non sono soggetti all'obbligo contributivo gli associati in partecipazione:
   - Che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d. apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale;
   - che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale;
   - imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa.
4. *Soci – amministratori di srl commerciale:* L'obbligo sussiste se il socio contestualmente:
   - partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
   - ricopre la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso.

   Pertanto, è necessaria l'iscrizione e la contribuzione:
   - alla Gestione IVS per il lavoro prestato in qualità di socio;
   - alla Gestione separata INPS per il compenso percepito in qualità di amministratore.

   In merito a tale "doppia iscrizione", la cui legittimità è stata confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2012, n. 15, si rammenta che la Corte d'Appello di Milano nelle sentenze 5/6.10.2015, nn. 766 e 677 ha concluso che incombe sull'INPS l'onere di provare il "doppio ruolo" del socio.
5. *Lavoratori autonomi titolari di partita IVA:* L'obbligo riguarda i soggetti:
   - sprovvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza;
   - non iscritti / che non versano il contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di appartenenza.
6. *Giovani studiosi titolari di incarichi di ricerca:* L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata (art. 1-bis, DL n. 45/2025) riguarda, con modalità analoghe ai co.co.co., i giovani studiosi con un incarico di ricerca di cui all'art. 22-ter, Legge n. 240/2010 (Circolare INPS 12.11.2025, n. 142).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI

Per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati siano essi titolari, o meno, di partita IVA, l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) ha raggiunto, nel 2016, la misura del 24% prevista a regime dall'art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 (e successive modificazioni). Tale misura resta, dunque, confermata anche per l'anno 2026.

Tuttavia, all'interno della categoria dei soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS e non pensionati, deve ulteriormente distinguersi tra:

- i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA;
- i collaboratori coordinati e continuativi e le figure assimilate (stante la sussistenza dell'onere contributivo in capo a un committente/associante), senza partita IVA.

Con riguardo ai lavoratori autonomi con partita IVA, i c.d. professionisti "senza Cassa", l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) è stata fissata dalla L. 11.12.2016 n. 232, in via strutturale, dall'1.1.2017, nella misura del 25%, e per l'anno 2026 è stato introdotto, un aumento dell'aliquota relativa alla:

- aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale), e dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791 dell'articolo 1, della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090 del 9 novembre 2007);
- aliquota aggiuntiva pari allo 0,35% così come disposto dal comma 154 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha previsto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per i soggetti di cui al comma 143, a decorrere dall'anno 2024, per il finanziamento dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO). Il contributo è applicato sul reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. La norma sostituisce quanto stabilito per gli anni 2022 e 2023 dall'articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 386 del medesimo articolo 1, che ha previsto in via sperimentale l'erogazione da parte dell'Istituto dell'ISCRO.

Il "costo" dell'aumento, di fatto, è totalmente a carico del lavoratore autonomo che può recuperare in fattura soltanto il 4% a titolo di rivalsa.

Mentre, con riguardo ai collaboratori coordinati e continuativi e ai soggetti assimilati, senza partita IVA, poiché si continua ad applicare l'incremento stabilito dal suddetto art. 1 co. 79 della L. 247/2007, l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo), aumentata dal 32% al 33% a decorrere dal 2018, resta confermata anche per il 2026.

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA AGGIUNTIVA PER LA DIS -COLL

A fronte della stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione "DIS-COLL", la suddetta L. 81/2017 ha previsto, per alcune tipologie di soggetti rientranti nella categoria dei lavoratori senza partita IVA iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, l'applicazione di un'ulteriore aliquota contributiva dello 1,31% (Art. 1, comma 223, Legge n. 234/2021).

Ciò ha determinato, all'interno della suddetta categoria, il delinearsi di un'ulteriore differenziazione.

- Lavoratori senza partita IVA iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, ai quali si applica la contribuzione "DIS-COLL";
- Lavoratori senza partita IVA iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, ai quali non si applica la contribuzione "DIS-COLL"

Sono soggetti all'applicazione dell'aliquota contributiva dello 1,31% per il finanziamento della "DIS-COLL", che va ad aggiungersi a quelle (previdenziale e assistenziale) in vigore, i compensi corrisposti ai lavoratori non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati dall'1.7.2017, in relazione a tutte le collaborazioni coordinate e continuative (anche a progetto), incluse le collaborazioni occasionali, nonché le collaborazioni rese da amministratori, liquidatori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti, con o senza personalità giuridica (benché i componenti degli organi di amministrazione e controllo non rientrino tra i beneficiari dell'indennità); dottorati di ricerca, assegni, borse di studio.

Sono, invece, esclusi dall'applicazione dell'aumento dell'aliquota pari allo 1,31% i compensi corrisposti a:

- componenti di collegi e commissioni
- lavoratori autonomi occasionali e venditori a domicilio;
- associati in partecipazione;
- amministratori locali non dipendenti;
- medici in formazione specialistica (circ. INPS 28.7.2017 n. 122).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2026

Le aliquote contributive applicabili agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

	ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE O PENSIONATI	NON ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE NÉ PENSIONATI		
			Non titolari di partita IVA	
	Tutti gli iscritti della categoria	Titolari di partita IVA	Co.co.co., compresi amministratori, liquidatori, sindaci e revisori di società ed enti Titolari di dottorati di ricerca, assegni e borse di studio	Altri iscritti della categoria
Aliquote previdenziali	24%, fino al previsto massimale della base imponibile	25%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto mas-simale della base imponibile
Contributo assistenziale	NO	0,72%, fino al previsto massimale	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della

		della base imponibile		base imponibile
ISCRO		0,35% titolari di partita IVA con determinati requisiti		
Contributo "DIS-COLL"	NO	NO	1,31%, fino al previsto massimale della base imponibile	NO
Contribuzione totale	**24%** fino al previsto massimale della base imponibile	**26,07** fino al previsto massimale della base imponibile	**35,03%** fino al previsto massimale della base imponibile	**33,72%** fino al previsto massimale della base imponibile

Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per l'anno 2026, è stato fissato ad euro 122.295,00, mentre il reddito minimale per l'accredito contributivo ammonta ad euro 18.808.

DECORRENZA DEGLI AUMENTI

Di conseguenza, come evidenziato dall'INPS per l'anno 2026 sono applicabili le medesime aliquote previste per il 2025. Le novità riguardano solo minimale e massimale e decorrono dall'1.1.2026.

COMPENSI CORRISPOSTI AI PERCETTORI DI REDDITI ASSIMILATI

In virtù del c.d. principio di "cassa allargata", la precedente misura dell'aliquota contributiva rimane, tuttavia, applicabile ai compensi:

- riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2025;
- corrisposti:
  - ai lavoratori i cui redditi siano assimilati a quelli di lavoro dipendente (quali i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di borse di studio), assoggettati all'aliquota complessiva del 35,03% (comprensiva della contribuzione aggiuntiva "DIS-COLL");
  - fino al 12.1.2026 compreso.

COMPENSI CORRISPOSTI AGLI ALTRI ISCRITTI

Il suddetto principio di "cassa allargata" non vale, invece, per gli iscritti alla Gestione separata percettori di redditi non assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nei confronti di tali soggetti, pertanto, la nuova aliquota trova applicazione in relazione ai compensi corrisposti dall'1.1.2026:

- anche se relativi ad anni precedenti;
- ferma restando, per i lavoratori autonomi occasionali e i venditori a domicilio, la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO

Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e della generalità delle figure assimilate, senza partita IVA, i contributi dovuti sono ripartiti:

- per 1/3, a carico del lavoratore;
- per i restanti 2/3, a carico del committente.

Pertanto, dal 2026 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.

	Iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati	Non iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati	
		Co.co.co., compresi amministratori, liquidatori, sindaci e revisori di società ed enti Titolari di dottorati di ricerca, assegni e borse di studio	Altri iscritti della categoria
Contribuzione totale	**24%**	**35,03%**	**33,72%**
Quota a carico del lavoratore	8%	11,68%	11,24%
Quota a carico del committente	16%	23,35%	22,48%

Si ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo al committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello "F24" telematico per i datori privati e il modello "F24 EP" per le Amministrazioni pubbliche.

Nel caso di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro in atto al 25.6.2015 e ancora in essere, l'onere contributivo è ripartito:

- per il 45%, a carico dell'associato;
- per il restante 55%, a carico dell'associante.

Pertanto, dal 2026 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.

	Iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati	Non iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati
Contribuzione totale	**24%**	**33,72%**
Quota a carico dell'associato	10,8%	15,17%
Quota a carico dell'associante	13,2%	18,54%

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello "F24" telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2025, primo e secondo acconto 2026). Inoltre, si precisa gli acconti per l'anno di imposta 2026 devono essere calcolati applicando le aliquote in vigore per l'anno 2026.

Per i liberi professionisti "senza Cassa", sui quali l'onere contributivo grava per intero, è confermata la facoltà di rivalsa:

- nei confronti del committente;
- nella misura del 4% dei compensi lordi.

LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Per i lavoratori del settore sportivo dilettantistico che producono redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, TUIR (co.co.co. e lavoratori autonomi), per i quali l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, scatta al superamento del limite di € 5.000 (franchigia previdenziale), l'INPS nella citata Circolare n. 62, richiamando il D.Lgs. n. 36/2021 e la Circolare 31.10.2023, n. 88, ribadisce che:

- ai soggetti in esame è riservata la Sezione III del quadro RR del mod. REDDITI 2026 PF;
- la base imponibile previdenziale non è costituita dal reddito dichiarato ai fini IRPEF compreso quello in forma associata / regime forfetario, bensì dalla "parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui", considerando che va fatto riferimento ai compensi "erogati secondo il regime di cassa e, nel caso di più committenti, dalla totalità dei compensi percepiti da tutti i committenti";
- a campo 1 di rigo RR9 vanno riportati i compensi percepiti al lordo delle quote esenti ai fini fiscali conseguiti nell'anno per il lavoro sportivo nel settore del dilettantismo e a campo 2 va riportata la franchigia (fino a € 5.000).

Ai soggetti in esame sono applicabili le seguenti aliquote, per le quali a campo 7 di rigo RR9 va indicato il corrispondente codice.

Aliquota 2025	Aliquota 2026	Codice Aliquota	Lavoratori sportivi del settore dilettantistico
24%		"F"	Lavoratore autonomo sportivo iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie o pensionato.
26,07% **(25% + 1,07%)**		"E"	Lavoratore autonomo sportivo non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie. La percentuale del 25% va maggiorata dell'aliquota aggiuntiva pari a 1,07% (comprensiva delle aliquote per malattia e degenza ospedaliera dello 0,50%, maternità dello 0,22%, indennità straordinaria e di continuità reddituale e operativa - ISCRO - dello 0,35%).

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E CONCORDATO

Con riferimento ai soggetti ISA che hanno aderito al CPB, l'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024 dispone che l'eventuale maggior / minor reddito effettivo non rileva per la determinazione delle imposte sui redditi / contributi previdenziali, per i periodi oggetto di concordato.

È comunque possibile versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato, rettificato delle componenti straordinarie (soggetti ISA).

Quanto sopra trova applicazione anche in caso di partecipazione in una srl trasparente che ha aderito al CPB. Al ricorrere di tale fattispecie, quindi, va considerata la quota di reddito in base al reddito concordato della società partecipata, ferma restando la possibilità di scegliere di versare i contributi sul reddito effettivo (se maggiore).

È opportuno ricordare che, l'articolo 7 del D. Lgs 12 giugno 2025 n. 81, ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, del concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfettario, limitando la relativa applicazione al solo periodo di imposta 2024.

In caso di adesione al concordato, le istruzioni del quadro RR del mod. REDDITI 2026 specificano che la base imponibile previdenziale deve comprendere, per i soggetti che applicano gli ISA, anche la parte di reddito di cui al regime opzionale di imposizione sostitutiva.

In particolare, in caso di adesione al CPB vanno compilati i campi 3B - 3C di rigo RR1 e va barrata la casella di campo 3D nel caso in cui il contribuente scelga di assumere come base imponibile previdenziale il reddito effettivo.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI
Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
Dott.ssa Adriana ADRIANI